

STATUTO

ECO-COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMONA CR VIA PENNELLI 1

Numero REA: CR - 156930

Codice fiscale: 01272050194

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2010 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 516 di rep. e n. 407 di racc.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Costituzione e denominazione	
	Art. 2 - Durata	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 - Soci	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 - Soci sovventori	
	Art. 8 - Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori	
	Art. 9 - Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori	
	Art. 10 - Deliberazione di emissione	
	Art. 11 - Recesso dei soci sovventori	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 12 - Domanda di ammissione	
	Art. 13 - Obblighi dei soci	

Art. 14 - Perdita della qualità di socio	
Ant. 15 - Recesso del socio	
Art. 16 - Esclusione	
Art. 17 - Delibere di recesso e di esclusione	
Art. 18 - Liquidazione	
Art. 19 - Morte del socio	
Art. 20 - termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
sponsabilità dei soci	
cessati	
TITOLO VI	
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 21 - Elementi costitutivi	
Art. 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
Art. 23 - Bilancio di esercizio	
Art. 24 - Ristorni	
TITOLO VII	
RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
Art. 25 - Decisioni dei soci	
Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
consenso espresso per iscritto	
Art. 27 - Assemblee	
Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi	
Art. 29 - Votazioni	
Art. 30 - Voto	
Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea	

Art. 32 - Amministrazione	
Art. 33 - Consiglio di Amministrazione	
Art. 34 - Adunanze del consiglio di amministrazione	
Art. 35 - Integrazione del Consiglio	
Art. 36 - Compiti del Consiglio di Amministrazione	
Art. 37 - Compensi agli Amministratori	
Art. 38 - Rappresentanza	
Art. 39 - Collegio Sindacale	
TITOLO VIII	
CONTROVERSIE	
Art. 40 - Clausola Arbitrale	
Art. 41 - Arbitri e procedimento	
Art. 42 - Esecuzione della decisione	
TITOLO IX	
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
Art. 43 - Scioglimento anticipato	
Art. 44 - Devoluzione del patrimonio	
TITOLO X	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
Art. 45 - Regolamenti	
Art. 46 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione	
Art. 47 - Rinvio	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	

Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
È costituita, con sede nel comune di Cremona (CR) la Società		
Cooperativa denominata "ECO-COMPANY Società cooperativa Sociale".		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO – OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo uno, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.		

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce, Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale, avvalendosi anche di imprese pubbliche e private.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, tramite la gestione in forma asso-

	ciata dell'impresa di cui all'articolo 4.
	Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i
	soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di
	lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse
	tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi com-
	presa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in
	qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.
	Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e
	comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla
	Legge n. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavo-
	ratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subor-
	dinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridi-
	co.
	La società può inoltre avvalersi della collaborazione autonoma
	di lavoratori non soci.
	Scopo della cooperativa è altresì quello di offrire ai propri
	soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose dei
	servizi svolti, costituenti l'oggetto della attività della Co-
	operativa.
	La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.
	Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti
	ed obblighi:
	a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura supe-
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-

mente versato;

b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Oggetto della cooperativa sono l'effettuazione di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo uno, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381 da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti:

1. il recupero, lo stoccaggio, la cessione e/o lo smaltimento, sia ai fini dell'eliminazione dal circuito produttivo che ai fini del riciclaggio e del riutilizzo, di ogni tipo di rifiu-

	to, in particolare quello definito "esausto informatico". A
	titolo esemplificativo e non esaustivo: cartucce vuote di to-
	ner per stampanti laser ed ink-jet, toner, cartucce a nastro
	per stampanti ad aghi, toner per fotocopiatrici, e per qualsi-
	asi altro sistema di stampa;
	2. la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti di
	ogni genere e tipo;
	3. la gestione di piattaforme ecologiche, discariche, ed altri
	luoghi di stoccaggio, anche temporaneo, dei rifiuti e dei ma-
	teriali di scarto;
	4. autotrasporto per conto di terzi di cose e beni di ogni ge-
	nere e tipo, quali rifiuti, anche tossici, esausti informati-
	ci, generi alimentari, strumentazioni e materiali di ogni ge-
	nere;
	5. l'esecuzione di lavori di assemblaggio, costruzione, mon-
	taggio e/o confezionamento di componenti per conto di imprese,
	enti ed organismi pubblici e privati;
	6. l'organizzazione e gestione (sia in proprio che per conto
	terzi) di spacci, magazzini, depositi, centri di raccolta e
	lavorazione nonché laboratori.
	7. l'assunzione di lavori di manutenzione di pronto intervento
	e non, edili e di impiantistica civile e industriale, domesti-
	che, scolastiche, per pubbliche amministrazioni e privati;
	8. la pulizia di stabili civili e industriali, uffici pubblici
	e privati, nonché la sanificazione, disinfestazione, degli

	stessi;	
	9. l'erogazione di altri servizi a privati, imprese e non, e	
	ad enti pubblici e privati quali l'esecuzione di lavori di im-	
	biancatura, tinteggiatura e pulizia di piccola manutenzione in	
	edifici pubblici e privati; operazioni di sgombero di cantine	
	e solai, recupero suppellettili e oggetti utilizzabili, sepa-	
	razione e cernita dei diversi materiali reperiti, traslochi;	
	10. l'attività di progettazione, la costruzione, la produzio-	
	ne, l'assemblaggio, la riparazione, la manutenzione, il mon-	
	taggio, l'assistenza, la commercializzazione, la locazione, il	
	noleggio ed il sub-noleggio di macchinari (comprese le moto	
	spazzatrici stradali, per le quali è necessaria l'iscrizione	
	nel registro macchine operatrici semoventi tenuto presso	
	l'ufficio provinciale della motorizzazione civile), apparec-	
	chiature e prodotti per la pulizia in genere, urbana, strada-	
	le, industriale, sanitaria, alberghiera, di industrie, di co-	
	munità in genere ed ecologico ambientale, per la lavorazione	
	ed il trattamento dei rifiuti in genere, per la manutenzione	
	del suolo, il trattamento e la manutenzione di parchi, giardi-	
	ni e aree verdi in genere;	
	11. la vendita all'ingrosso, al dettaglio, per corrispondenza	
	e su catalogo di detersivi, detergenti, insetticidi, fitofar-	
	maci e prodotti affini, assumendo anche rappresentanze con e	
	senza deposito dei prodotti di cui presente punto;	
	12. la realizzazione di attività di commercio all'ingrosso e	

	al dettaglio di qualsiasi categoria merceologica, ivi comprese
	la gestione e la partecipazione alle attività di ristorazione,
	turistiche e alberghiere nonché la gestione di spacci, circoli
	e bar;
	13. l'effettuazione di rilevazioni, interviste, sondaggi, pre-
	disposizione di questionari, bibliografie, rassegne stampa,
	piani di ricerca e di settori di ricerca;
	14. la preparazione, diffusione, pubblicazione ed edizione in
	proprio o per conto terzi di studi, progetti, indagini, ricer-
	che e documenti di interesse sociale, culturale, religioso e
	politico, nonché di riviste, periodici (quotidiani esclusi) e
	audiovisivi;
	15. la conduzione di attività agricole, florovivaistiche e or-
	tofrutticole e di allevamento di animali su terreni acquisiti
	in affitto, proprietà o comodato, nonché l'acquisto, la com-
	mercializzazione, anche previa confezione e trasformazione,
	di prodotti ottenuti dalle culture ed attività suddette;
	16. la manutenzione del verde pubblico e privato quale ad e-
	sempio: piantumazione, potatura in genere, innesti, taglio
	dell'erba, potatura di siepi e di piante ornamentali e da
	frutto sia all'esterno che in ambienti chiusi;
	17. la promozione, l'organizzazione e la gestione di manife-
	stazioni, spettacoli teatrali, spettacoli musicali, convegni
	culturali, anche con la partecipazione attiva degli stessi so-
	ci svantaggiati, al fine di favorire il dialogo culturale e la

	libera informazione, con particolare riguardo alle iniziative	
	di sensibilizzazione della comunità dei cittadini ed a quelle	
	relative all'integrazione nella comunità delle persone svan-	
	taggiate in genere;	
	18. la promozione di attività di sensibilizzazione, di infor-	
	mazione e di formazione rivolte alle famiglie dei soci inseri-	
	ti in cooperativa ed avviati all'integrazione ed al lavoro o a	
	quelle che hanno al loro interno persone in stato di svantag-	
	gio sociale o di handicap psichico e/o fisico o comunque coin-	
	volte in situazioni di tal genere o che intendano promuovere	
	l'integrazione nella comunità dei soggetti svantaggiati;	
	19. la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di	
	aggiornamento, addestramento e qualificazione o riqualifica-	
	zione professionale nei campi e nelle materie di cui sopra,	
	tanto rivolti agli associati ed ai soci svantaggiati quanto ai	
	privati, imprese, società ed enti anche pubblici o al pubblico	
	in genere;	
	20. la promozione, la progettazione, l'organizzazione, e la	
	gestione di programmi e progetti formativi, finanziati o cofi-	
	nanziati da Enti pubblici o privati o da istituzioni comunita-	
	rie, e rivolti alla formazione o alla riqualificazione profes-	
	sionale dei soci, esplicando anche l'attività di docenza, il	
	coordinamento e più in generale di tutoraggio nonché la rea-	
	lizzazione di tutte le attività atte a supportare	
	l'adeguamento professionale dei soggetti e degli utenti forma-	

	ti;	
	21. la promozione, l'organizzazione e la gestione, anche in	
	collaborazione con enti e servizi pubblici, di progetti di	
	prevenzione, di sostegno, di sviluppo e di ricerca, rivolti ai	
	soggetti svantaggiati inseriti al lavoro, con particolare ri-	
	guardo allo sviluppo delle capacità creative ed alla acquisi-	
	zione di spiccate capacità professionali degli stessi sogget-	
	ti;	
	22. la promozione di attività di prevenzione da realizzare in	
	stretta connessione con gli scopi primari di cui sopra, ai fi-	
	ni del trattamento, della riabilitazione, dell'integrazione	
	e/o reintegrazione nel tessuto sociale, dei soggetti disabili	
	e svantaggiati progettando, realizzando e gestendo progetti di	
	inserimento e reinserimento lavorativo, nonché iniziative di	
	accoglienza anche residenziale e di housing sociale a favore	
	di soggetti svantaggiati e delle loro famiglie;	
	23. l'istituzione di borse di studio, Borse Lavoro e/o Borse	
	di addestramento professionale, determinandone le relative mo-	
	dalità di accesso; la collaborazione con enti locali, aziende	
	sanitarie locali, Enti operanti nel settore della disabilità e	
	dell'emarginazione sociale in genere, aperti alla possibilità	
	di stipulare convenzioni, accordi di programma, protocolli di	
	intesa, per qualsiasi delle attività summenzionate;	
	24. la lavorazione, trasformazione, produzione, conservazione	
	delle carni suine, bovine, ovine, caprine, pollami, conigli,	

	nonché prodotti ittici; la commercializzazione, sia all'in-
	grosso che al dettaglio, sia per conto proprio che di terzi,
	delle carni suine, bovine, ovine, caprine, pollami, conigli,
	nonché prodotti ittici, anche da e verso altri stati;
	25. la produzione e/o trasformazione e distribuzione all'in-
	grosso, al dettaglio e per corrispondenza, e somministrazione
	di alimenti e bevande, frutta e verdura, vino e olio, carne
	uova e formaggi, conserve e miele, ecc.; produzione agricola
	con la selezione e distribuzione delle sementi da coltivare
	con procedimenti tradizionali e naturali; allevamento; impor-
	tazione, esportazione e acquisto di materie prime naturali per
	la loro trasformazione in prodotti alimentari, al fine del
	confezionamento e della distribuzione al dettaglio, all'in-
	grosso e per corrispondenza; produzione e distribuzione
	all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza e somministra-
	zione di gelati, semifreddi, pasticceria fredda, pasticceria
	fresca e conservata, cioccolato e praline di cioccolato, dol-
	ciumi freschi e conservati, pane, pizza e piadina, prodotti da
	forno, farine, estratti ed oli essenziali, fermenti e prodotti
	fermentati; semina, raccolta, lavorazione e distribuzione
	all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza di erbe offi-
	cinali, fiori e piante, inclusa consulenza paesaggistica e
	d'arredamento, realizzazione di laboratori per la trasforma-
	zione degli alimenti, ristoranti, mense, selfservice, rostic-
	cerie, refezioni, pizzerie, piadinerie basate sull'uso e con-

15 di 59

16 di 59

	raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata e-
	sclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso e-
	sclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
	La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale non-
	ché adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-
	zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi
	della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed
	integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari se-
	condo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normati-
	va, Gli amministratori sono autorizzati a compiere le opera-
	zioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e
	secondo le modalità ivi previste
	TITOLO III
	SOCI COOPERATORI
	Art. 5 (Soci)
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere
	inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendo le con-
	dizioni si applica il secondo comma dell'art. 2522.
	I soci cooperatori:
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-
	mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-
	ra di direzione e conduzione dell'impresa;
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla

	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-
	cipano al rischio d'impresa.
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridi-
	che, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma
	dell'art.2522, appartenenti alle seguenti categorie:
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-
	nibile. Isoci prestatori partecipano ai risultati economici ed
	alle decisioni sulla loro destinazione;
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai
	sensi e per gli effetti della Legge n. 381/91;
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indiretta-
	mente dei servizi della Cooperativa.
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra
	indicate.
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del do-
	micilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezio-
	ne della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera

	raccomandata alla cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che e-	
	sercitano, in proprio imprese identiche od affini, a quelle	
	esercitate dalla cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	II numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dall'organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-	
	que anni.	
	I soci appartenente alla categoria speciale hanno diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non possono rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui all'art. 2422 del codice civile.	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-
	le può recedere in qualsiasi momento.
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci coo-
	operatori dall'art. 16 del presente statuto:
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai mo-
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-
	nistrativo anche prima della scadenza fissata al momento della
	sua ammissione.
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale ca-
	tegoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del
	predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per
	l'inserimento in detta categoria.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel li-
	bro dei soci.
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve,
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare
	all'interessato la deliberazione di esclusione.

	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n.59.	
	Art. 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, comma	
	primo punto 2), del presente statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da una partecipazione	
	del valore minimo complessivo di Euro 1.000,00 (mille virgola	
	zero zero)	
	Art. 9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministra-	
	tivo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo ammini-	
	strativo provvederà ad indicarne altro gradito.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e questi ha	
	la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione.	

Art. 10 (Deliberazione di emissione)	
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la	
quale devono essere stabiliti:	
a) l'importo complessivo dell'emissione;	
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
sulle quote emesse;	
c) il termine minimo di durata del conferimento;	
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previ-	
sto per i soci ordinari;	
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere	
la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
Al socio sovventore sono attribuiti 3 (tre) voti nelle assem-	
blee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci	
sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a	
tutti i soci.	
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
voti da essi portati.	

	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini
	dell'emissione dei titoli.
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile,
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito
	dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del
	precedente articolo.
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto,
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito
	dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del
	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-
	quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.
	TITOLO V
	IL RAPPORTO SOCIALE
	Art. 12 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-
	siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,

	se trattasi di persona fisica:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti della cooperativa qualora esistenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell' art. 40 e seguenti del presente statuto.
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relati-

	va deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra	
	indicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	Libro dei Soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	Art. 13 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati	

dall'Organo amministrativo:	
- del capitale sottoscritto ,	
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in	
sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammini-	
stratori;	
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
delle deliberazioni adottate	
dagli organi sociali.	
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
è quello risultante dal Libro	
dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto do-	
po trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
Art. 14 (Perdita della qualità di socio)	
La qualità di socio si perde:	
- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se	
il socio è persona fisica;	
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquida-	
zione se il socio è diverso	
da persona fisica.	
Art. 15 (Recesso del socio)	
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile,	
fatto salvo quanto previsto	
per il socio sovventore, può recedere il socio:	
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o	
personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento.	
d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società, Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 40 e seguenti.	
Il recesso non può essere parziale.	
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	

comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) risulti inabilitato, interdetto o fallito o condannato ad una pena che comporta la interdizione dai pubblici uffici ovvero risulti condannato per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della cooperativa;
- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

	c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;
	d) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
	e) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
	g) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria

	permanenza in società, disertando senza giustificato motivo
	espresso in forma scritta 3 assemblee consecutive;
	h) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la
	cooperativa.
	i) qualora, in caso di crisi aziendale, o di riduzione delle
	attività aziendali o anche solo di alcuni servizi aziendali in
	cui è impegnato il socio, ovvero per qualsiasi altra causa per
	la quale la cooperativa non sia più in grado di garantire al
	socio le medesime condizioni di lavoro e/o livelli retributi-
	vi, il socio stesso si rifiuti di attivare con la cooperativa
	una tipologia di rapporto di lavoro diverso e/o rifiuti una
	consensuale riduzione della propria prestazione lavorativa o
	del livello retributivo e/o si rifiuti di accettare una so-
	sensione o una riduzione del rapporto lavorativo in attesa
	che la cooperativa possa offrirgli una nuova opportunità di
	lavoro;
	l) qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi
	ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si
	concretizzi con la sola prestazione lavorativa;
	m) qualora il socio abbia trasferito il proprio domicilio sen-
	za averne dato comunicazione e/o si renda irreperibile e non
	risponda agli inviti a presentarsi da parte dell'organo ammi-
	nistrativo e non è quindi in grado di cooperare attivamente
	alla costruzione dell'impresa sociale.
	n) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di

31 di 59

	lutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione a-
	vrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-
	venta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'im-
	porto effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.
	La liquidazione comprende anche il rimborso dei sovrapprezzo,
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
	sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civi-
	le.
	Art. 19 (Morte del socio)
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effet-
	tivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e
	con le modalità di cui al precedente art. 18.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla
	quale risultino gli aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dal-
	la data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra
	essi che li rappresenterà di fronte alla società.
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3°
	comma del codice civile.
	Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-

	sponsabilità dei soci cessati)	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettiva-	
	mente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli	
	eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto	
	entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è di-	
	venuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore de-	
	gli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere c),	
	d), e), f), h), ed n) oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	Comunque, la cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote o azioni, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	

	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
	effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
	verso la società gli eredi del socio defunto.
	TITOLO VI
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
	Art. 21 (Elementi costitutivi)
	Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale,
	che è variabile ed è formato:
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-
	tati da quote di valore non inferiore ad Euro 25,00 (venticin-
	que virgola zero zero) e, nel complesso, non superiore ai li-
	miti di legge;
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti
	nel fondo per il potenziamento aziendale;
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-
	me versate dal soci:
	4) dalla riserva straordinaria;

	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-
	sta per legge.
	Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripar-
	tite tra i soci ne durante la vita sociale né all'atto dello
	scioglimento della società.
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-
	lontari, né essere cedute con effetto verso la società senza
	l'autorizzazione degli amministratori.
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera
	raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente
	le indicazioni previste nel precedente art. 12. con particola-
	re riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento
	della richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire
	socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-
	re motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione
	al collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di o-	
gni anno.	
Entro i termini di legge l'organo amministrativo provvede alla	
compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della	
documentazione informativa ai sensi della normativa vigente	
nonché alla stesura della relazione sull'andamento della ge-	
stione sociale se e qualora prevista dalla legge.	
La relazione sull'andamento della gestione o la nota integra-	
tiva in caso di mancanza della relazione, oltre a quanto pre-	
visto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento	
dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti socia-	
li, anche con riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle	
persone a cui favore opera la cooperativa, dei soci e della	
comunità territoriale.	
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nel-	
la relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella no-	
ta integrativa al bilancio.	
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
ne degli utili annuali destinandoli:	

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori.	
La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.	
Art. 24 (Ristorni)	
L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	

	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito
	mediante una o più delle seguenti forme:
	• erogazione diretta;
	• aumento gratuito del valore delle quote di capitale detenute
	da ciascun socio;
	La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser-
	cizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà delibera-
	re a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previ-
	sti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142
	del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso
	secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi
	ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura de-
	gli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolar-
	mente presi o combinati tra loro):
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
	b) La qualifica / professionalità;
	c) I compensi erogati;
	d) Il tempo di permanenza nella società;
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;
	f) La produttività.
	TITOLO VII
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)	
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-	
menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-	
tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
pongono alla loro approvazione.	
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e	
la ripartizione dei ristorni;	
b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;	
c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e	
del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
d) la determinazione della misura dei compensi da corrisponde-	
re agli amministratori, ai sindaci ed ai revisori, qualora non	
previsto dalle tariffe professionali;	
e) l'approvazione dei regolamenti interni;	
f) l'erogazione, compatibilmente alla situazione economica	
dell'impresa, dei trattamenti economici ulteriori di cui alle	
lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n. 142	
del 2001;	
g) l'approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Leg-	
ge n. 142 del 2001;	
h) la definizione del piano di crisi aziendale e delle misure	
per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e)	
dalla Legge n. 142 del 2001, potendo a tal fine adottare, ol-	

	tre a tutte le misure ivi previste, anche misure di riduzione
	dei compensi ai soci a parità di lavoro prestato;
	i) le modificazioni dell'atto costitutivo;
	j) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-
	ti dei soci;
	k) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della
	liquidazione.
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o
	consenso espresso per iscritto)
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successi-
	vo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ov-
	vero sulla base del consenso espresso per iscritto.
	La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi
	con la redazione e approvazione di un apposito documento
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
	- l'argomento oggetto della decisione;
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;
	- l'indicazione dei soci consenzienti;
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta
	degli stessi l'indicazione

	- del motivo della loro contrarietà o astensione;
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti
	che contrari.
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisio-
	ne. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine
	suddetto viene considerata come voto contrario.
	Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto
	nel quale dovrà risultare con chiarezza:
	- l'argomento oggetto della decisione;
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-
	pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà
	o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il
	termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni
	previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi
	mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro
	della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta
	elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici

giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo	
della decisione.	
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
presente articolo se iscritto a libro dei soci da almeno no-	
vanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperato-	
re o i voti previsti dall'art. 10 se socio sovventore.	
I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conserva-	
ti presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque	
anni.	
Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
ranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Quando si tratta	
di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la	
sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno i	
due terzi dei soci.	
Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle	
decisioni dei soci.	
Art. 27 (Assemblee)	
Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), c),	
h), i), j) e l) del precedente art. 25 e in tutti gli altri	
casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministra-	
tori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei	
voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono	
essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispet-	

43 di 59

dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
documenti.	
Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
dei soci aventi diritto al voto.	
In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita	
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
aventi diritto al voto.	
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti	
gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e	
per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure	
per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le	
relative delibere devono essere adottate con il voto favorevo-	
le da tanti soci che rappresentino, la maggioranza assoluta	
dei voti dei soci prestatori risultanti dal Libro dei Soci.	
Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del-	
la società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il	
voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
Art. 29 (Votazioni)	
Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.	
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il	
verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente	

	anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità
	ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o
	dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richie-
	sta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del
	giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere
	redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ri-
	tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli
	obblighi di deposito o di pubblicazione.
	Art. 30 (Voto)
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro
	dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei
	versamenti delle quote sottoscritte.
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
	l'ammontare della sua partecipazione.
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
	tare, mediante delega scritta, solo da un altro socio avente
	diritto ai voto.
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 altri soci.
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
	tante in bianco.
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
	Art. 32 (Amministrazione)
	La società è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.
	Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 a 5, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
	Gli amministratori sono rieleggibili.
	La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del
	Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone
	giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere
	più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazio-
	ne.
	Art. 33 (Consiglio di amministrazione)
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri
	un presidente.
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto
	previsto al successivo art. 34, possono essere adottate me-
	diate consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso
	espresso per iscritto.
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a parti-
	colari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore
	il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
	La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per
	iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con
	chiarezza:
	- l'argomento oggetto della decisione;
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;
	- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;

	- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti,	
	e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della lo-	
	ro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisio-	
	ne. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto	
	viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazio-	
	ne resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro rife-	
	rimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il	
	consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente	
	informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede	
	della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la pro-	
	va dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede	
	della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni	
	dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della	
	maggioranza degli amministratori.	
	Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne	
	i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se	
	nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomen-	

	to oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in canoa, non computandosi le astensioni.
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
	La relativa documentazione è conservata dalla società.
	Art.34 (Adunanze del consiglio di amministrazione)
	In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano L'approvazione del bilancio di esercizio, la nomina dei consiglieri delegati e la nomina del presidente, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.
	In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove,

purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta

dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta	
si intende respinta.	
Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche provveda	
alla sostituzione dei mancanti.	
In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata	
d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore	
unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso	
alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
sostituzione.	
Art. 36 (Compiti degli Amministratori)	
Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli am-	
ministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni,	
ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	

	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rappor-
	ti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,
	oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le even-
	tuali modalità di esercizio della delega.
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli ammi-
	nistratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e
	dalle sue eventuali controllate
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli ammi-
	nistratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale,
	se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti
	ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a sin-
	goli amministratori.
	L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trat-
	tamento di fine mandato.
	Ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in
	ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389.
	Art. 38 (Rappresentanza)
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappre-
	sentanza della società spetta al solo presidente del consiglio

	di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se no-
	minati.
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, a-
	gli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro
	conferiti nell'atto di nomina.
	Il presidente ed i consiglieri delegati hanno inoltre la firma
	sociale e la rappresentanza della Società per l'esecuzione
	delle deliberazioni del Consiglio, nonché nell'ambito e per
	l'esercizio dei poteri loro attribuiti.
	La rappresentanza della società spetta inoltre a quelle perso-
	ne anche estranee all'organo Amministrativo da questo designa-
	te nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.
	Art. 39 (Collegio sindacale)
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se
	comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre
	membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.
	Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci sup-
	plenti.
	Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione
	dei soci.
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla
	data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo
	al terzo esercizio della canoa.
	Essi sono rieleggibili.
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla deci-

	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di
	durata del loro ufficio.
	Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti
	nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
	TITOLO VIII
	CONTROVERSIE
	Art. 40 (Clausola arbitrale)
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le
	disposizioni di cui al D.Lgs.
	n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art.
	41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del
	Pubblico Ministero:
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni
	assembleari;
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o
	nei loro confronti.
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a
	tutte le categorie di soci.
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi
	soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministrato-

	re, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa ade-
	sione alla clausola di cui al comma precedente.
	Art 41 (Arbitri e procedimento)
	Gli arbitri sono in numero di:
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000
	(quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osser-
	vati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore
	indeterminabile.
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-
	re e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di conciliazione
	dei Dottori Commercialisti istituita presso la Fondazione dei
	Dottori Commercialisti di Milano
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra
	soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto
	dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. N, 5/03 i soci possono convenire
	di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono
	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli
	diritti patrimoniali disponibili.
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-
	ne dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35,

	comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario dispor-
	re una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del ter-
	mine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al ri-
	spetto del principio del contraddittorio.
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissa-
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipa-
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
	Art. 42 (Esecuzione della decisione)
	Fuori dai casi in cui non integri di per se una causa di e-
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale cau-
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei
	suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci pre-
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione
	all'attività sociale.
	TITOLO IX
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	Art. 43 (Scioglimento anticipato)
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina-
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
	Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente
	ordine
	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dal
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.
	23, lett. c) e dell'eventuale sopraprezzo;
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.
	TITOLO X
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
	Art. 45 (Regolamenti)
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-
	to per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività
	mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione
	dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-
	difiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere
	stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se
	verranno costituiti.
	Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche so-
	ciali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del re-
	golamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperati-
	va, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche

	che si rendessero necessarie.
	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
	In particolare:
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e meno rispetto al capitale effettivamente versato;
	(b) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	Art. 47 (Rinvio)
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma

59 di 59